Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Sabato, 27 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 174

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 giugno 1935-XIII, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 17 settembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Mazzucco Giuseppe fu Ludovico.

(2848)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1344.
Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del testo unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni di legge in materia di assistenza e beneficenza pubblica, emanate e da emanare sino alla pubblicazione del testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1345.
Riordinamento della « Casa di lavoro e Patronato per ciechi di guerra della Lombardia », con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La « Casa di lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia », con sede in Milano, eretta in ente morale con R. decreto 4 marzo 1920, n. 273, è disciplinata dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, e dal relativo regolamento 29 febbraio 1920, n. 651, assumendo il carattere di ente di assistenza agli invalidi di guerra.

Quando lo scopo della « Casa di lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » sia esaurito, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra opera di assistenza a beneficio dei ciechi delle Provincie lombarde, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta dell'assemblea dei soci dell'Istituto e udito l'avviso dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1346.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1347.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227, concernente modificazioni all'ordinamento e funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1935 - Anno XIII, n. 227, concernente modificazioni all'ordinamento e funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1348.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1935 - Anno XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario, con le seguenti modificazioni:

Al 2° comma dell'articolo unico sono soppresse le parole « od entro il più breve termine che sia stabilito dai suaccennati decreti di approvazione dei piani regolatori ».

Al medesimo 2° comma sono aggiunti i seguenti:

« La predetta esenzione è estesa alle costruzioni e ricostruzioni da effettuare per l'attuazione dei piani regolatori edilizi che saranno approvati dall'Alto Commissario fino al 30 giugno 1936-XIV, purchè le costruzioni e ricostruzioni stesse siano compiute entro dieci anni dalla approvazione del rispettivo piano regolatore e purchè questo abbia per scopo principale il risanamento.

« Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili, compresi gli atti preliminari, fatti dal Comune direttamente od in suo nome e conto dai concessionari diretti in base a convenzioni aventi data certa e stipulate dopo la entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione dei piani regolatori di cui sopra, saranno assoggettati alla sola tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1349.
Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i servizi per i trasporti di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

I servizi di trasporto indicati nel comma precedente si distinguono in:

a) servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducenti;
b) servizi pubblici di piazza per trasporto di merci;
c) servizi pubblici di linea per trasporto di merci.

L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, a mezzo dei Circoli ferroviari, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione.

Chiunque circoli senza la licenza di trasporto di cui al comma precedente o faccia con autoveicoli propri trasporto di merci per conto di terzi, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

In caso di ripetute irregolarità, il Prefetto può ordinare la revoca della licenza di trasporto ed il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle comunicazioni entro 30 giorni. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

TITOLO I.

Servizi di noleggio e di piazza per trasporto di merci.

Art. 2.

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per trasporto di merci è accordata dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente e previo parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa per quanto riguarda il numero e l'entità delle autorizzazioni per ogni Provincia.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a determinare, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i documenti che dovranno essere prodotti dai richiedenti e le modalità da seguire.

Art. 3.

Gli autoveicoli e rimorchi adibiti a servizi di noleggio per trasporto di merci non possono sostare su aree pubbliche per offerte a terzi tranne il caso di carico e scarico di merci per conto del committente o del destinatario.

Art. 4.

I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro, debitamente controllato dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della Provincia di residenza.

L'autorizzazione relativa viene accordata dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - con le modalità di cui al 1° comma dell'art. 2; ha la durata di un novennio ed è rinnovabile.

Art. 5.

Quando il noleggio ed il servizio di piazza vengono esercitati senza la prescritta autorizzazione, il Prefetto ordina senz'altro il ritiro della licenza di circolazione per la durata da un mese a sei mesi.

TITOLO II.

Servizi pubblici di linea per trasporto di merci.

Art. 6.

Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso percorso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, con l'obbligo di resa entro un termine fissato e con stazionamenti in località prestabilite e destinate alla presa in consegna ed alla resa della merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda valersene.

Art. 7.

I servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono concessi dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente. Essi possono essere:

a) in esperimento;
b) definitivi.

Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessità, per non più di un altro anno.

Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.

Sono definitivi quelli che, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengono concessi per un periodo massimo di nove anni.

Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parità di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.

Art. 8.

La concessione definitiva viene accordata mediante decreto Reale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Nel disciplinare vengono stabilite tutte le modalità e prescrizioni d'ordine tecnico ed economico alle quali è subordinata la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - approva le tariffe, le quali debbono essere di pubblica ragione.

Art. 9.

Per la concessione di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci è richiesto il deposito di una cauzione da L. 1000 a L. 20.000, a seconda dell'importanza della concessione.

Art. 10.

Ai fini della continuità del servizio pubblico di linea, è vietata, durante la concessione, la alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di liena è fatta speciale annotazione sul pubblico registro automobilistico.

Parimenti, senza il consenso del Ministero delle comunicazioni, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti.

Art. 11.

Per le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di merci, di nuova istituzione, ha diritto di prelazione, l'esercente o il concessionario di servizi ferroviari, tramviari, filoviari o di navigazione interna, rispetto ai quali le concessioni stesse siano in sostituzione, in concorrenza o di integrazione.

Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496.

Art. 12.

Qualora non venga usato il diritto di prelazione di cui all'art. 11, ha titolo di preferenza, per la nuova concessione, a parità di condizioni, il concessionario di linee automobilistiche finitime.

La finitimità va riferita, oltrechè alla materiale concessione o sovrapposizione dei percorsi, anche al complesso economico ed alla finalità del servizio.

In ogni caso è obbligatorio l'essere associati alla organizzazione sindacale competente.

Art. 13.

Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Qualora venga negata l'approvazione, può essere risoluta la concessione e restituita la cauzione.

Egualmente può farsi luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della cauzione versata, quando, su richiesta del concessionario, venga riconosciuta la opportunità della soppressione del servizio o questo sia stato sospeso per causa di forza maggiore e non sia possibile o conveniente ripristinarlo entro il termine massimo di sei mesi.

Art. 14.

Chiunque senza la prescritta concessione serve, con autoveicoli propri o di altri, con offerta al pubblico, determinate vie di traffico, già servite da servizio pubblico di linea concesso a sensi del presente titolo, con destinazioni fisse e con una certa continuità e periodicità, compie servizio abusivo di linea.

Il contravventore è punito a norma dell'art. 20, lettera *l*), del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2383, nonchè con il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo in servizio al momento della contestata contravvenzione.

Il ritiro della licenza di circolazione è ordinato dal Prefetto, udita l'Intendenza di finanza ed il Circolo ferroviario d'ispezione; il Prefetto darà, di volta in volta, notizia al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - degli estremi delle licenze di circolazione ritirate e delle caratteristiche dei relativi autoveicoli.

La licenza di circolazione è ritirata per un periodo da un mese a sei mesi.

In caso di successiva violazione è ritirata per un periodo da tre mesi ad un anno.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per le comunicazioni entro 30 giorni dal ritiro della licenza di circolazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 15.

Il concessionario che contravviene alle prescrizioni della concessione o ad ordini della autorità di vigilanza, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 16.

Si incorre nella decadenza della concessione, con perdita della cauzione, nei casi in cui:

1° vengano meno i presupposti di capacità della ditta concessionaria;

2° l'esercizio non sia iniziato nel termine stabilito o proceda in modo irregolare;

3° il servizio venga sospeso, per cause non dipendenti da forza maggiore, per 15 giorni consecutivi, o, saltuariamente, per periodi che, insieme presi, superino la durata di 60 giorni in un anno;

4° il concessionario ostacoli comunque l'esecuzione dei provvedimenti d'ufficio a norma di legge;

5° il concessionario abbandoni il servizio.

Nel caso di cui al n. 1 la decadenza deve essere preceduta da diffida intimata alla ditta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Ogni autoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra dell'altezza di centimetri 20 variamente colorata, come appresso viene indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1° bianca per i servizi da noleggio;

2° azzurra per i servizi da piazza;

3° verde per i servizi di linea;

4° rossa per i trasporti effettuati in conto proprio.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o del rimorchio.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui al presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

In caso di ripetuta inosservanza il Prefetto ordina il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 18.

Quando sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche sia per merci sia per viaggiatori, l'approvazione del relativo progetto, da parte del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 19.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale, a termini dell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono anche incaricati della prevenzione e dell'accertamento di quelle di cui alla presente legge.

Tra gli ufficiali ed agenti medesimi sono altresì da comprendere gli ufficiali, sottufficiali e militi delle Milizie speciali, ferroviaria, portuale e postale.

Art. 20.

Restano in vigore tutte le disposizioni relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, in quanto non siano contrarie a quelle della presente legge.

Art. 21.

Tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati, in conformità delle disposizioni della presente legge, entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore.

Le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al competente Circolo ferroviario d'ispezione. Entro lo stesso termine devono essere applicati i distintivi previsti nell'articolo 17.

Art. 22.

Il Governo del Re è autorizzato a comprendere nel testo unico, da compilarsi a termini dell'art. 38 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, le disposizioni della presente legge e tutte le altre emanate e da emanarsi in materia di servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — RAZZA — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1350.

Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La produzione o confezione, a scopo di vendita, di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi e condimenti è sottoposta ad autorizzazione governativa.

La facoltà di rilasciare la suddetta autorizzazione è attribuita ai prefetti del Regno.

Art. 2.

Gli estratti e i prodotti affini di cui al precedente articolo, destinati alla vendita, debbono corrispondere, anche se provenienti dall'estero, ai requisiti che saranno determinati con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche dei recipienti o degli involucri contenenti gli estratti e i prodotti suddetti, nonchè le norme comunque necessarie per l'applicazione della presente legge.

Sui recipienti e sugli involucri di cui sopra dovranno sempre essere indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi.

Art. 3.

I titolari od i rappresentanti delle fabbriche di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini, già esistenti, dovranno, entro il termine che sarà stabilito dal Regio decreto da emanarsi ai sensi del precedente art. 2, chiedere l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

Art. 4.

Per la violazione delle norme che saranno emanate con decreto Reale, ai sensi del precedente art. 2, potrà essere stabilita con lo stesso decreto, la pena dell'ammenda fino a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1351.

Soppressione di assegni per posti presso alcune Regie rappresentanze all'estero, istituzione di nuovi posti e determinazione dei relativi assegni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi gli assegni stabiliti con il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426, per il primo segretario presso la Nostra Legazione in Caracas, nonchè per il vice console presso il Nostro Consolato in Montreal.

Art. 2.

Sono istituiti i posti di terzo segretario presso la Nostra Legazione in Cairo, con l'assegno annuo lordo di L. 31.000 maggiorato del 100 per cento, di vice console presso il Nostro consolato in Gibuti, con l'assegno annuo lordo di L. 34.000 maggiorato del 65 per cento e di primo cancelliere presso la Nostra Legazione in Caracas con l'assegno annuo lordo di L. 18.500.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. 1352.

Soppressione del Regio consolato in Saarbrucken, e istituzione di un Regio vice consolato nella stessa città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Consolato in Saarbrucken è soppresso.

Art. 2.

È istituito un Nostro Vice consolato in Saarbrucken alle dipendenze del Nostro Consolato generale in Francoforte.

Art. 3.

La giurisdizione del Nostro Consolato generale in Francoforte resta stabilita sulla Provincia Prussiana di Assia-Nassau, gli Stati confederati di Baden e Assia, il Palatinato Bavarese ed il Territorio della Sarre.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1935-XIII, n. 1353.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla Tranvia Brescia-Mantova-Ostiglia.

N. 1353. R. decreto 5 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla Tranvia Brescia-Mantova-Ostiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 1354.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alle Tranvie di Reggio Calabria.

N. 1354. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alle Tranvie di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 1355.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alle Ferrovie e tranvie padane.

N. 1355. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alle Ferrovie e tranvie padane.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 1356.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla Ferrovia Roma-Ostia-Lido.

N. 1356. R. decreto 18 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla Ferrovia Roma-Ostia-Lido.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa popolare di prestiti di S. Vito di Vipacco (Gorizia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduta la lettera 1° giugno 1935, n. 8915, con la quale S. E. il prefetto di Gorizia fa presente la necessità dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa popolare di prestiti di S. Vito di Vipacco, e la nomina di un commissario governativo;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa predetta rendono opportuno tale provvedimento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa popolare di prestiti di S. Vito di Vipacco (Gorizia) è sciolto e il sig. Pertotti Stanislao è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1935-XIII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti di Samaria (Gorizia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la lettera 19 giugno 1935-XIII, n. 9659, di S. E. il prefetto di Gorizia;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Samaria (Gorizia) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione del collegio di liquidazione nominato dall'assemblea dei soci della Cassa rurale di prestiti di Samaria (Gorizia) è nominato liquidatore della Cassa medesima il cav. Giorgio Caioli Carrara, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1935-XIII.
Autorizzazione a gestire Magazzini generali in Manfredonia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione all'apertura di succursali di Magazzini generali;
Vista la istanza della Società anonima Magazzini generali Italia meridionale e insulare, intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire una succursale dei Magazzini generali in Manfredonia;
Sentito il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Foggia nella seduta del 1° maggio 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali Italia meridionale e insulare è autorizzata a gestire in Manfredonia una succursale dei Magazzini generali di Napoli per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.
Il testo del regolamento e delle tariffe sono quelli approvati su proposta del Consiglio dell'economia corporativa di Foggia in data 18 giugno 1935-XIII.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Foggia provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che la succursale deve versare a norma di legge.
Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: Lantini.

(2782)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale di Pontasserchio (Pisa).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Ritenuto che con deliberazione 13 ottobre 1934, l'assemblea generale dei soci della Cassa rurale di Pontasserchio (Pisa) approvava lo scioglimento anticipato della Società, nominando liquidatrice la Cassa di risparmio di Pisa;
Che, non avendo tale Ente accettato l'incarico e reputandosi necessario e urgente per la tutela degli interessi dei terzi e dei medesimi soci dell'azienda sostituire l'amministrazione ordinaria con un commissario governativo, col decreto Ministeriale 16 aprile 1935-XIII si addiveniva allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario, nella persona del sig. Mario Gino Mannocci;
Che, occorrendo tuttavia, per i medesimi motivi attinenti all'interesse degli aventi rapporti con l'azienda, definire la

situazione dell'azienda, risultando evidente che la liquidazione non procede con la necessaria regolarità e speditezza per la mancanza stessa di un liquidatore;

Veduto l'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie, e il n. 11 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che reca modificazioni alla legge anzidetta;

Decreta:

A liquidatore della Cassa rurale di Pontasserchio (Pisa), è nominato il sig. Mario Gino Mannocci — che cessa, pertanto, dalla carica di commissario — con le attribuzioni di cui alle leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, numero 186.

Roma, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1935-XIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime nazionali « Cogne », « Aosta » e « La Thuile ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima nazionale « Cogne » espone di voler procedere alla fusione, mediante assorbimento, della Società anonima nazionale « Aosta » ed eventualmente anche della Società anonima nazionale « La Thuile »;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Società anonima nazionale « Cogne » e la Società anonima nazionale « Aosta » nonchè la fusione tra la stessa Società « Cogne » e la Società anonima nazionale « La Thuile », tutte con sede in Torino, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee sociali, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto sia pubblicato nei giornali « La Stampa » di Torino ed il « Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1935-XIII.

Attribuzione alla Direzione generale del Debito pubblico di tutte le operazioni relative alle obbligazioni 4,50 per cento per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende patrimoniali dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696, che autorizza l'Amministrazione finanziaria — Aziende patrimoniali dello Stato — ad emettere obbligazioni allo scopo di provvedere al rimborso delle passività attualmente gravanti sulle Aziende medesime;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 marzo 1935, n. 71, in esecuzione del Regio decreto-legge sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Sono demandate alla Direzione generale del Debito pubblico tutte le operazioni relative alle obbligazioni 4,50 per cento per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende patrimoniali dello Stato, create con R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, e con decreto Ministeriale 27 febbraio 1935-XIII.

Art. 2.

Le obbligazioni 4,50 per cento sono equiparate a tutti gli effetti di legge ai titoli di Debito pubblico e le relative operazioni di tramutamento, traslazione, sorteggio, rimborso, e pagamento degli interessi vengono eseguite con le norme sancite dal testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e dal relativo regolamento.

Art. 3.

Con successivi decreti saranno apportate nello stato di previsione della spesa pel Ministero delle finanze, le variazioni dipendenti da questo decreto e sarà provveduto per l'assegnazione ai capitoli amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico delle somme occorrenti per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1935-XIII.

Varianti al decreto Ministeriale 7 giugno 1935-XIII, riguardante la emissione delle obbligazioni 4,50 per cento per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende patrimoniali dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696, che autorizza l'Amministrazione finanziaria — Aziende patrimoniali

dello Stato — ad emettere obbligazioni allo scopo di provvedere al rimborso delle passività attualmente gravanti sulle Aziende medesime;

Visti i propri decreti 27 febbraio 1935-XIII e 7 giugno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto Ministeriale 7 giugno 1935-XIII, è sostituito il seguente: « Con successivi decreti saranno apportate sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, le variazioni dipendenti da questo decreto.

« I capitoli, da iscrivere nella rubrica delle Aziende patrimoniali dello Stato in corrispondenza alle somme occorrenti nel pagamento degli interessi e per l'ammortamento delle obbligazioni, saranno amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico con le stesse modalità prescritte per i capitoli relativi agli altri debiti da essa gestiti ».

Art. 2.

I titoli saranno denominati: « Obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato » e porteranno la firma del capo del relativo servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Questo decreto ed il precedente 7 giugno 1935-XIII, entreranno in vigore lo stesso giorno di pubblicazione.

Roma, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164.

Media dei cambi e dei titoli

dal 24 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,17
Inghilterra (Sterlina)	60,35
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398,50
Argentina (Peso carta)	3,235
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,16
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,70
Germania (Reichsmark)	4,8948
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,25
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,12
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	67,70
Id. 3,50 % (1902)	66,575
Id. 3 % lordo	53,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	64,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	96,975
Id. id. 5 % id. 1941	97,10
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	86 —
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	85,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165.

Media dei cambi e dei titoli

del 25 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,20
Inghilterra (Sterlina)	60,40
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3,245
Belgio (Belga)	2,0635
Canadà (Dollaro)	12,18
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,70
Germania (Reichsmark)	4,8948
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,215
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,12
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,575
Id. 3,50 % (1902)	67,25
Id. 3 % lordo	53,175
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	66,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,375
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	97,175
Id. id. 5 % id. 1941	97,275
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	86,25
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	86,60

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XX Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIE CHIMICHE.

1032. — Decreto Ministeriale 8 luglio 1935-XIII, col quale la « Montecatini », Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Bolzano uno stabilimento per la fabbricazione di magnesio metallico.

1033. — Decreto Ministeriale 8 luglio 1935-XIII, col quale la Società nazionale dell'alluminio, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Venezia, Porto Marghera, uno stabilimento per la produzione di ossido di alluminio.

1034. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Società italiana potassa, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Civitacastellana (Viterbo) uno stabilimento per la produzione di potassa caustica e sali derivati, utilizzando come materia prima le leuciti.

1035. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della Società costruzione di officine gas - Fabbriche riunite di misuratori a secco, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una nuova officina per la produzione e distribuzione di gas illuminante in comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi (Lucca), non è accolta.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1036. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Giampieri Francesco, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Oriolo Romano, una fonderia di ghisa per la fabbricazione di articoli sanitari e materiali per costruzioni edili, non è accolta.

1037. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Ugo Feruzzi, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, in Torino, un impianto industriale da destinarsi alla fabbricazione dei fili e delle lastrine di tungsteno, molibdeno e nickel per lampade elettriche e valvole termoioniche.

1038. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Ali Andrea, con sede in Bione, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Bione, un nuovo impianto per la fabbricazione di maniglieria in ottone, non è accolta.

1039. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Rivadossi & Francinelli, con sede in Agnosine, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Agnosine, una fonderia di bronzo, ottone, alpacca e metallo bianco per la fabbricazione di maniglieria per mobili e serramenta e di pomoli in genere, non è accolta.

1040. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Società in nome collettivo Giuseppe Bonomi & Figli di Innocente Bonomi & Fratelli, con sede in Tione di Trento, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale, sito in Tione, ed attrezzato per la lavorazione dei metalli e per la fabbricazione di maniglieria di ottone.

1041. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della S. A. Alfonso Sada, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso il proprio stabilimento di Monza, un nuovo impianto per la fabbricazione di scatole di latta, non è accolta.

1042. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Società in nome collettivo Andreoli Leone & C., con sede in Verona, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di aghi per iniezioni ipodermiche ed articoli affini, sito in Verona.

1043. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Fabbrica paglia e lana di acciaio Daccò Achille di Ronchi & C., con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano una nuova macchina per la fabbricazione della lana d'acciaio tipo americano.

1044. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Roberto Kemper, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di lana e paglia d'acciaio.

1045. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta A. L. Mascheroni, con sede in Graffignana, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di lana e paglia di acciaio.

1046. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Società in accomandita semplice Abrasivi metallici, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, uno stabilimento industriale per la produzione di sabbia di acciaio.

1047. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Baiocchi Dante, con sede in Jesi, è autorizzata ad esercitare una fonderia di metalli, sita in Jesi.

INDUSTRIE TESSILI.

1048. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Davide Capuani & C., con sede in Tavernola Bergamasca, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Cologno al Serio, attrezzato per la torcitura della seta e rayon, mediante l'installazione di tre piantelli per torcitura della seta di complessivi seicento fusi.

1049. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Viganò Angelo, con sede in Sale (Alessandria), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Sale attrezzato per la trattura della seta.

1050. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Boggero Francesco, con sede in Basaluzzo (Alessandria) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Basaluzzo attrezzato per la torcitura della seta.

1051. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Giacomo Habersaat, con sede in Calcinate (Bergamo) è autorizzata ad allestire, in Calcinate (Bergamo) un nuovo impianto per la torcitura della seta e del rayon.

1052. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio di Cavaria di Eligio e Ruggero Mazzucchelli, con sede in Cavaria (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di calze, sita in Cavaria, mediante l'installazione di un nuovo telaio Cotton, non è accolta.

1053. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Industria calze ed affini di Roccati Giovanna Rosa, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di calze sito in Torino.

1054. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della S. A. Manifattura Annoni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare presso lo stabilimento di Quinzano S. Pietro della Ditta F.lli Ginelli, dieci telai a ratières per la fabbricazione di tessuti di cotone e misti, non è accolta.

1055. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la S. A. Cotonificio Cerusa, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria filatura di cotone sita in Genova-Voltri con l'aggiunta di 30 telai per bende (già installati) e di 30 telai normali per garze.

1056. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Società in accomandita F.lli Guenzani di Giuseppe & Flavio Guenzani, con sede in Gallarate, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di tulli e pizzi, sita in Gallarate, mediante l'installazione di due nuovi telai per tulli.

1057. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Società del Linoleum, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di Narni, un impianto per la fabbricazione della seta impermeabilizzata.

1058. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Giacomo Maina & Figli, con sede in Poirino (Torino), è autorizzata ad installare, nella propria tessitura di canapa, cotone e lino sita in Poirino, dieci telai meccanici, rilevati dalla cessata ditta Vastapane di Chieri.

1059. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta A. & C. Successori di Massimo Pierotti, con sede in Visignano di Navacchio (Pisa) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Visignano di Navacchio mediante l'installazione di otto telai per la tessitura della canapa, non è accolta.

1060. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Carlo Solavaggione & Figlio Ernesto, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire un nuovo impianto per la fabbricazione di spaghi e cordami di canapa, sito in Torino.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1061. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Vetrerie riunite A. Bordoni & C., di S. Paolo, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare presso i propri stabilimenti di Milano e di Roma un forno di cottura elettrica di tipo più recente in sostituzione del forno in muratura sito nei suddetti stabilimenti.

1062. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Artistica soffieria e vetreria Barovier, Seguso & Ferro, con sede in Murano (Venezia), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Murano mediante l'installazione di un nuovo forno fusorio della capacità di q.li 5-6 di vetro.

1063. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale il sig. Felice Pomati, residente in Pescia, nell'interesse della costituenda S. A. Vetri Illuminazione Opaline (S.A.V.I.O.), con sede in Pescia, è autorizzato ad impiantare in Pescia, uno stabilimento industriale per la fabbricazione del vetro opalino massiccio destinato esclusivamente alla produzione di globi d'illuminazione e di plastro e piastrelle per rivestimenti murari.

INDUSTRIA DEL CEMENTO.

1064. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la S. A. Cementi & Calci Emilia, con sede in Piacenza, è autorizzata a trasformare due forni Mannstaed attualmente esistenti nel proprio stabilimento di Piacenza, allo scopo di produrre cemento Portland artificiale secondo il procedimento Andreas.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1065. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale l'Istituto Poligrafico dello Stato, con sede in Roma, è autorizzato ad impiantare in Castelraimondo (Macerata) una cartiera.

1066. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Fratelli Belenghi, con sede in Mantova, è autorizzata ad impiantare nella propria cartiera di Soave Porto Mantovano, nuovo macchinario in sostituzione della parte umida deteriorata della macchina continua.

1067. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la S. A. Demalena, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Milano, per la produzione di carta ondulata mediante l'installazione di una macchina destinata alla fabbricazione di cartone ondulato semplice e multiplo.

1068. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Industria Italiana Prodotti Chimici Silva, di Ambrogio Silva, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autizzazione governativa per un impianto per la produzione di cartoni speciali e la raffinazione di olii vegetali, in Caselle Torinese (Torino), non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1069. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della S. A. Eolo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina meccanica sita in Milano, al fine di provvedere alla fabbricazione di carburatori per motocicli, non è accolta.

1070. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della S. A. Gatti & Giacchino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso il proprio stabilimento di Torino, un nuovo impianto destinato alla fabbricazione di carburatori per motocicli, non è accolta.

1071. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Ditta Botto Federico, con sede in Cuorgnè (Aosta), è autorizzata a trasferire in altri locali dello stesso comune di Cuorgnè ed ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di cuscinetti per motori (bronzine) mediante l'installazione di un forno a nafta con crogiolo.

INDUSTRIA DEL MACCHINARIO ELETTRICO E DEI MEZZI RADIO.

1072. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane, con sede in Milano, è autorizzata a costruire, nel proprio stabilimento di Milano, centrali telefoniche automatiche.

1073. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane, con sede in Milano, è autorizzata a costruire nel proprio stabilimento di Milano, orologi elettrici.

1074. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Autelco Mediterranea S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, una macchina bobinatrice per relais telefonici.

1075. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la Compagnia Italiana Materiali Elettrici S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano; due torni paralleli, due trapani, e una pialla in aggiunta al macchinario esistente.

1076. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la ditta Ugo Sampietro, con sede in Roma, è autorizzata ad installare in Roma uno stabilimento industriale da adibirsi alla fabbricazione di interruttori e segnalatori automatici di frodi elettriche, piccoli forni elettriei e sterilizzatori trasportabili per dentisti, piccolo bobinaggio per conto terzi e lavori similari.

1077. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Spizzico Giuseppe, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per il montaggio e la fabbricazione di apparecchi radioelettrici, non è accolta.

INDUSTRIA DEGLI OLII DI SEMI.

1078. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Trieste attrezzato per l'estrazione dell'olio dai semi oleosi.

1079. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la ditta Arcangelo e Cesare F.lli Magli, con sede in Supersano (Lecce) è autorizzata a destinare il proprio stabilimento di Supersano, attrezzato per l'estrazione dell'olio dalle sanse d'olivo, anche all'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

1080. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la ditta Riosa & C., con sede in Parenzo, è autorizzata ad installare nel proprio oleificio, sito in Parenzo, un nuovo impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

1081. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la ditta Cologno Angelò, con sede in Treviglio, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per l'estrazione dell'olio dai germi di granoturco, sito in Treviglio.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1082. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la ditta Foti Giuseppe, con sede in Caltagirone (Catania) è autorizzata ad impiantare in Caltagirone (contrada Santa Maria del Gesù) una fabbrica di ghiaccio artificiale, entro i limiti indicati nella domanda presentata dalla ditta stessa, ed alle seguenti condizioni:

1° la derivazione dell'acqua potabile dall'acquedotto comunale di Caltagirone deve essere effettuata con apposita tubazione;

2° gli stampi per il congelamento dell'acqua potabile devono venir distinti con apposita colorazione da quelli usati per il congelamento dell'acqua prelevata dal pozzo;

3° il ghiaccio fabbricato con acqua da pozzo deve essere effettivamente colorato, ed in modo ben distinto;

4° la fabbricazione del ghiaccio con acqua da pozzo deve cessare allorchè il comune di Caltagirone sia in grado di fornire, agevolmente, il quantitativo intero di acqua potabile necessario alla fabbrica.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1083. — Decreto Ministeriale 16 luglio 1935-XIII, col quale la domanda della S. A. Manifattura Articoli Gomma Congeneri - M.A. G.I.C., con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Torino, due nuovi mescolatori per la gomma, non è accolta.

(2866)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 114 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 1.

È aperto un arruolamento per n. 114 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini, che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) non oltrepassino gli anni 25 ed abbiano compiuti gli anni 19 alla data di inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica, nè iscritti nelle leve di mare o di terra dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento;

e) contraggono, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni 3.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 15 settembre 1935-XIII, la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 5 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al « Comando 1a Legione portuaria - Centro di reclutamento - Genova ».

Gli aspiranti iscritti alla M.V.S.N. dovranno trasmettere la domanda, corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la Legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto combiamento al Comando della 1ª Legione portuaria.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e vidimata per conferma dal prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero della città in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma.

(I candidati che hanno superato gli anni 21 e che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato dell'esito di leva);

h) dichiarazione di accettazione della ferma di anni 3 con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola allievi della Milizia portuaria;

i) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

l) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

m) una fotografia formato 6 × 9, firmata e debitamente legalizzata;

n) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente art. 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad accezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando gruppo legioni Milizia portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla 1ª Legione portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 5, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla 1ª Legione portuaria (Centro di reclutamento - Genova) per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dalla 1ª Legione portuaria a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in 3ª classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tranviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della 1ª Legione portuaria.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Apposita commissione, esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria. I primi 114 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti, e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;

c) i più giovani di età;

d) i provenienti dalla M.V.S.N.;

e) gli insigniti di medaglia al valore;

f) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola il mattino del 16 dicembre 1935-XIV. A tale scopo il Centro di reclutamento invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di 3ª classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della Scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corsi.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 16 dicembre 1935-XIV.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice marina mercantile - Codice penale e di procedura penale e leggi di P. S. - Istruzione militare teorico-pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva, qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli allievi.

Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 9,25.

Le spese di vitto, biancheria, barbieria, riparazioni calzature e bucato sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Art. 11.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria Premi di rafferma - Assicurazione.

Ai militi portuari effettivi sono corrisposti i seguenti assegni giornalieri salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

paga giornaliera, ed aumento del 10 % . . . . . L. 9,80
indennità Milizia portuaria . . . . » 3,50
indennità caroviveri . . . . » 0,40

I militi che si raffermano hanno diritto:

al termine dalla 1ª rafferma (anni 6) a . . . . L. 2000
al termine dalla 2ª rafferma (anni 9) a . . . . » 2000
al termine della 3ª rafferma (anni 12) a . . . . » 1000

salvo le riduzione di cui ai Regi decreti-legge suindicati.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese dell'Amministrazione.

Tutto il personale appartenente alla Milizia portuaria è assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni in base ad apposita convenzione che prevede il pagamento di congrui capitali all'atto della cessazione dal servizio e in caso di premorienza.

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto 12 anni di servizio nella Milizia portuaria, potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola amministrazione.

Roma, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

Il console generale comandante: GIUSEPPE VISCONTI.

(2798)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sette posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 16 detto mese, registro n. 21, foglio n. 271, col quale venne indetto un concorso per l'ammissione a sette posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visti i Regi decreti 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 8 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1935, foglio n. 299, registro n. 2, e con altro decreto Ministeriale 2 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1935, registro n. 4, foglio n. 21;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sette posti di alunno di concetto gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1. Mattei Alessandro.
2. Tucci Francesco.
3. D'Arienzo Ruggiero.
4. Armellini Augusto (coniugato).
5. Macarone Michele.
6. Mercogliano Filippo.
7. Mandato Angelo.

Idonei.

1. De Paolis Italo.
2. D'Urso Michele.
3. Alfano Natale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2852)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 16 detto mese, registro n. 21, foglio n. 272, col quale venne indetto un concorso per l'assunzione di sei alunni di ragioneria (gruppo *B*) nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visti i Regi decreti 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 8 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 1° gennaio 1935, registro n. 2, foglio n. 301;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sei posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*):

1. Aliberti Antonino.
2. Martorana Giuseppe.
3. Puliatti Antonino.
4. Saviozzi Mario.
5. Severino Angelo.
6. Monastra Giuseppe.

I seguenti altri sono dichiarati idonei fuori concorso:

1. Ascenzi Arnaldo.
2. Cortese Giovanni.
3. Grieco Alfredo.
4. Marino Giovanni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TUMEDEI.

(2853)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei al concorso ad otto posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 12 detto mese, registro n. 21, foglio n. 274, col quale venne indetto un concorso per esami ad otto posti di alunno d'ordine, gruppo *C*, nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visti i Regi decreti 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 8 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1935, registro n. 2, foglio n. 303;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad otto posti di alunno d'ordine (gruppo *C*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1. Alliberti Natale Francesco.
2. Battista Mario.
3. Piano Manfredo.
4. Montella Eugenio.
5. Soldi Vincenzo.
6. Catanuto Gaetano.
7. Trotta Dante.
8. Marsullo Raffaele.

I seguenti altri sono dichiarati idonei fuori concorso:

1. Ferrante Florenzo.
2. Talamo Raffaele.
3. De Meo Gabriele.
4. Randazzo Alfredo.
5. Saltarelli Carlo.
6. Iannelli Nicola.
7. Cortese Giovanni.
8. Caruso Antonio.
9. Aquino Francesco.
10. Montanaro Ugo.
11. Villanis Vincenzo.
12. Scralato Giovanni.
13. Fanucchi Leonida.
14. Tribulato Giuseppe.
15. De Giorgio Luigi.
16. Moscardini Nicola.
17. Paganelli Sirio.
18. Prevedello Antonio.
19. Nicolucci Fernando.
20. Bruni Giuseppe.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TUMEDEI.

(2854)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di medico assistente alienista in prova nei Manicomi giudiziari (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 16 detto mese, registro n. 21, foglio n. 275, col quale fu indetto un concorso per titoli scientifici e pratici ad un posto di medico assistente alienista nei Manicomi giudiziari;
Visti i Regi decreti 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;
Letti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 8 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio detto anno, registro n. 2, foglio n. 300, nonchè il successivo decreto 2 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 9 detto mese, registro n. 4, foglio n. 22;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a un posto di medico assistente alienista in prova nei Manicomi giudiziari:

1° Messina dott. Giuseppe.

È dichiarato idoneo:

1° Iannuzzi dott. Vittorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TUMEDEI.

(2855)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a 20 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 16 detto mese, registro n. 21, foglio n. 273, col quale venne indetto un concorso a 20 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori;
Visti i Regi decreti 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 8 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1935, registro n. 2, foglio n. 302;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a 20 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori (gruppo *B*):

1. Argenio Alfonso.
2. Rotoli Giuseppe.
3. Saltarelli Carlo.
4. Iacometti Mario.
5. Petrillo Alfredo.
6. Preta Guido.
7. Fundarò Lorenzo.
8. Forlenza Giuseppe.
9. Iadanza Luciano (coniugato).
10. Budetti Pasquale.
11. Caruso Antonio.
12. Napodano Alessandro.
13. Montanaro Ugo.
14. Amoruso Luigi.
15. Moffa Antonio (orfano di guerra).
16. Singarella Vincenzo.
17. Iannelli Eligio.
18. Mencarini Romualdo.
19. D'Acò Luigi (iscritto al P.N.F. dal 1921).
20. Massa Mario.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei:

1. Camarra Vincenzo.
2. Orlando Antonino.
3. Gentile Giuseppe.
4. De Cicco Salvatore.
5. Salvestrini Giovanni.
6. Messina Tommaso.
7. Battaglia Aldo.
8. Castaldo Michele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TUMEDEI.

(2856)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli a 13 posti di bollatore usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Viste le note 10 giugno 1935, n. 1554/15/1/3.1 dell'onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 8 maggio 1935, n. 106427, del Ministero delle finanze, con le quali si autorizza a bandire il presente concorso, con la procedura d'urgenza, prevista dall'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a tredici posti di bollatore usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni — Direzione generale del commercio - Divisione metrica — la domanda in carta da bollo da L. 6 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risulteranno pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risulteranno regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è però consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità, nonchè il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 34 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 l'età massima è elevata a 39 anni; per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonchè per i decorati al valor militare è elevata a 43 anni. Per coloro poi che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, o che, come dipendenti statali, non di ruolo, con qualunque denominazione prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale o copia della licenza delle Scuole elementari, o altro documento rilasciato dall'autorità scolastica dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza. Deve essere inoltre fornita la prova documentata della iscrizione, senza interruzione dal 28 ottobre 1922, al Partito Nazionale Fascista e delle ferite riportate per la causa fascista;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente, con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario. In questo caso dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione;

11° ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno inoltre unire alla istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà (la cui firma sarà autenticata dal prefetto), se il certificato sarà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 10 del presente articolo, e copia dello stato matricolare, rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

Art. 4.

Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità. Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine dei posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 6.

I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di bollatori uscieri in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, e conseguiranno la nomina in ruolo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 300, soggetto alla riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da' ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2867)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.